

CONTRATTO DI CONCESSIONE

del servizio di gestione dei bar del Distretto Est, presso i PP.OO. di Vicenza e Noventa Vicentina, dell'ULSS n. 8 "Berica"

Gara n. 8766290, Lotto n. 1 CIG 9455849D6F, ID Sintel 161833458

tra:

Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242, in persona del Dott. Sandro Possamai, Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, autorizzato alla firma giusta Delibera n. 1503 del 14/09/2023, di seguito anche "**Committente**" o "**Parte**",

e

Sirio S.p.A., con sede legale in Ravenna (RA), Via Filippo Re n. 43/45, numero di iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la CCIAA di Ferrara e Ravenna e C.F. 04142890377, REA RA- 129852, P.IVA 01334800396, in persona del suo Procuratore e Direttore Generale Sig. Enrico Feliciani nato a Ravenna l'8/3/1969 e ivi residente in Via Morigia 27, CF: FLCNRC69C08H199H, giusta procura del 13 ottobre 2023, repertorio n. 45273 raccolta n. 21375, rilasciata dal Notaio dottor Giovanni Di Pierdomenico, di seguito anche "**Concessionaria**" o "**Parte**".

Premesso che:

- con Delibera n. 1877 del 18/11 2022, è stato disposto di indire gara a procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei bar e dei distributori automatici per le sedi dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", prevedendo per ciascun lotto una durata contrattuale di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi;
- per l'affidamento del lotto 1 (Servizio di gestione dei bar del Distretto Est, presso i PP.OO. di Vicenza e Noventa Vicentina) è stata espletata la procedura telematica ID161833458, svoltasi sulla piattaforma Sintel (Gara n. 8584704, Lotto n. 1 CIG 9455849D6F), con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Delibera n. 1503 del 14/09/2023, il lotto 1 è stato affidato in concessione alla società Sirio S.p.A., come sopra identificata, che dovrà provvedere al pagamento a questa Aulss di un canone annuo fisso di € 238.000,00 (Iva esclusa), nonché di un canone annuo variabile determinato dalla percentuale del 14,15% sugli incassi annui;
- la Concessionaria ha fatto pervenire alla Concedente la garanzia definitiva di cui agli artt. 103 del D.lgs 50/2016 e 3 del Capitolato d'Oneri (polizza fidejussoria n. 430732824, emessa da Generali Italia S.p.A.- Ag. di Lecco Piazza degli affari- in data 19/10/2023, per l'importo garantito di € 157.600,00), le polizze assicurative RCT e RCO di cui all'art. 13 del Capitolato d'Oneri (polizza n. 900007260, emessa da Axa Assicurazioni S.p.A. – Area Broker- in data 28/12/2021), agli atti dell'UOS Gare;
- è in corso la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed è pendente il ricevimento dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011, richiesta con accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia Prot. n. PR_RAUTG_Ingresso_0082469_20231108;
- la Concedente ritiene opportuno sottoscrivere il Contratto pur in pendenze dei controlli sopra indicati;
- in caso di esito negativo della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, o di rilascio di informazione antimafia interdittiva, il Contratto verrà risolto, ex art. 1456 c.c..

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Fonti di obbligazione

La concessione è regolata dalle disposizioni del presente Contratto, da quanto previsto in tutta la documentazione di gara che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante del Contratto e, in particolare, da quanto disposto dal Disciplinare, dal Capitolato d'Oneri, dal Capitolato Tecnico

e dai relativi Allegati A, B, C F, G, H, dall'Offerta Tecnica, dall'Offerta Economica e da quanto disposto dal DUVRI e dal Progetto di assorbimento allegati al Contratto (All. 1 e 2).

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs 50/2016, Codice sui contratti pubblici, e del Codice Civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti.

Le premesse suesposte fanno parte integrante del Contratto.

Art. 2 Oggetto del Contratto

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio Bar del Distretto Est dell'ULSS n. 8 "Berica", che comprende:

- Servizio di gestione del bar, corner market con prodotti dolci, salati e bibite e di rivendita di giornali e riviste presso l'ingresso principale del P.O. San Bortolo di Vicenza;
- Servizio di gestione del bar presso l'ingresso del V Lotto del P.O. San Bortolo di Vicenza;
- Servizio di gestione del bar presso il P.O. di Noventa Vicentina.

Art. 3 Decorrenza e durata del Contratto

Il Contratto decorre dal 15 gennaio 2024 ed avrà durata di 36 (trentasei) mesi. La Concedente si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, previo accertamento di:

- assenza di contestazioni sulla regolare esecuzione del Contratto e sul regolare pagamento dei canoni;
- assenza di mutamenti nell'organizzazione interna della Concedente.

La Concedente si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il Contratto per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di una nuova concessionaria e, comunque, per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi.

In caso di rinnovo e di proroga del Contratto, il canone concessorio resterà invariato.

Art. 4 Corrispettivo

Per la gestione del servizio in concessione, la Concessionaria dovrà corrispondere alla Concedente un canone annuo composto da:

una parte fissa, pari ad € 238.000,00, IVA esclusa;

una parte variabile, pari al 14,15% del fatturato realizzato nell'anno di riferimento, IVA esclusa.

Il canone triennale, per la parte fissa, da corrispondere all'Aulss8 Berica è pari € 714.000,00, IVA esclusa.

Il canone triennale stimato, per la parte variabile, da corrispondere all'Aulss 8 Berica è pari ad € 773.107,54, IVA esclusa, calcolato tenendo presente il 14,15% del fatturato triennale previsto nel Piano Economico Finanziario della concessione quantificato in € 5.463.657,56, presentato da Sirio Spa in allegato all'offerta economica di gara.

Il valore totale triennale del Contratto è stimato in € 1.487.107,54, IVA esclusa.

L'importo degli oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenze, indicato nel DUVRI (All. 1), è pari ad € 1.000,00, IVA, altre imposte e contributi di legge esclusi.

Art. 5 Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei canoni avverrà previa emissione di fattura. Le fatture saranno emesse dal Servizio Finanziario e Fiscale della Concedente.

La parte fissa del canone dovrà essere corrisposta in rate mensili, in misura pari a un dodicesimo dell'importo annuo dovuto per la parte fissa, ossia pari ad € 19.833,33.

La parte variabile del canone dovrà essere corrisposta semestralmente, e sarà pari al 14,15% del fatturato realizzato nel semestre di riferimento.

Al fine di determinare l'importo della parte variabile del canone, la Concessionaria, a termine di ogni semestre, dovrà comunicare alla Concedente il fatturato realizzato nel semestre di riferimento, corredato

dalla comprova degli incassi realizzati. La Concedente applicherà la percentuale del 14,15 % al fatturato realizzato nel semestre di riferimento e determinerà l'importo della parte variabile dovuta.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento, saranno dovuti gli interessi moratori, che decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Per quanto non espressamente previsto, in caso di ritardi di pagamento si applicano le disposizioni di cui al D.lgs 231/2002 e ss.mm.ii..

Art. 6 Divieto di sospensione del servizio

Il servizio in concessione è definito di pubblica utilità e, pertanto, non potrà essere interrotto o sospeso o soppresso se non per ordine della Concedente.

In caso di scioperi e di cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del Capitolato d'Oneri.

In caso di interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata del servizio, la Concedente potrà denunciare la Concessionaria all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 331 del Codice Penale e recedere dal Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 7 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

La Concessionaria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e all'art. 11 del Capitolato d'Oneri.

Nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla concessione, la Concessionaria dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo comporterà la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 8 Penali

Saranno applicate penali nei casi, nella misura e con le modalità previsti dall'art. 6 del Capitolato d'Oneri.

Gli inadempimenti contrattuali che possano luogo all'applicazione delle penali saranno contesti alla Concessionaria per iscritto, tramite PEC o lettera raccomandata A.R..

La Concessionaria dovrà rappresentare alla Concedente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Concedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Concedente, le penali potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Concedente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte alla Concessionaria raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale, la Concedente si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ex art. 1456, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 9 Risoluzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento della Concessionaria degli obblighi contrattuali, la Concedente potrà assegnare, tramite PEC o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione.

Entro tale termine, la Concessionaria dovrà adempiere o rappresentare alla Concedente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Concedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Concedente, e

la Concessionaria non abbia adempiuto, il Contratto verrà risolto, fatti salvi l'applicazione delle penali ed il risarcimento del danno.

Si ritiene grave inadempimento contrattuale la mancata corresponsione di n. 3 rate relative al canone fisso mensile e/o la mancata corresponsione della parte variabile del canone a seguito della scadenza del termine di 30 giorni dall'invio delle fatture.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., la Concedente potrà far valere la risoluzione di diritto del Contratto nei casi previsti dall' art. 7 del Capitolato d'Oneri e negli altri casi previsti dal Contratto, fatti salvi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dei danni.

La clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. sarà fatta valere con comunicazione scritta, da recapitarsi alla Concessionaria tramite PEC o raccomandata A.R..

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del Contratto, la Concedente avrà diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno alla Concessionaria. Alla Concessionaria saranno addebitate le maggiori spese sostenute per l'esecuzione del servizio o per il completamento dello stesso.

Art. 10 Recesso

a) Recesso unilaterale

La Concedente si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicarsi alla Concessionaria a mezzo PEC o raccomandata A/R..

Dalla data di efficacia del recesso, la Concessionaria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Concedente.

In caso di recesso unilaterale di cui al presente articolo, alla Concessionaria spetterà un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, come previsto dall'art. 176,co.4, del D.lgs. 50/2016.

b) Recesso unilaterale per giusta causa

La Concedente si riserva il diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in caso di sopravvenienza di norme o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o in caso di aggiudicazione di appalto o concessione in ambito regionale o di area vasta o in caso di mutamenti di carattere organizzativo o logistico interessanti la Concedente che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto, oltre che per motivi di interesse pubblico, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi alla Concessionaria con PEC o raccomandata A/R.

Dalla data di efficacia del recesso, la Concessionaria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Concedente.

In caso di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, la Concessionari rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria o indennitaria per le spese sostenute ed il mancato guadagno.

Art. 11 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, per gli anni 2023-2024-2025, approvato con Delibera dell'A.N.A.C. n. 7 del 17/01/2023, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.24 del 30/01/2023, con la sottoscrizione del presente Contratto la Concessionaria si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell'ULSS che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Concessionaria medesima nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'ULSS, a pena di nullità del Contratto.

Art. 12 Codice di comportamento dei dipendenti

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, la Concessionaria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR n. 62 del 16/04/2013, reperibile all'indirizzo web <https://www.aulss8.veneto.it/wp->

content/uploads/2023/04/8157-DPR_62_16.4.2013.pdf ed il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 1700 del 13/12/2018, consultabile all'indirizzo web https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2023/04/8665-Delibera_1700_13.12.2018_-_Adozione_Codice_di_Comportamento_ULSS_8.pdf

La mancata osservanza dei Codici di comportamento di cui al presente articolo comporta la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 13 Comunicazione tentativi di estorsione

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la Concessionaria si impegna a riferire tempestivamente alla Concedente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Art. 14 Clausola sociale

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del D.lgs. 50/2016, per lo svolgimento del servizio la Concessionaria si obbliga ad assumere gli stessi addetti che operano alle dipendenze del gestore uscente, come indicati nel Progetto di assorbimento allegato al presente Contratto (All. 2), compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera individuate dalla Concessionaria.

Tutti i dipendenti saranno assunti ed inquadrati sulla base della legislazione nazionale in vigore e delle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Turismo Pubblici Esercizi FIPE Confcommercio del 20/02/2018.

Art. 15 Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è Compliance Officer e Data Protection di Polito Dott.ssa Filomena, E-mail: rpd@aulss8.veneto.it.

Il Concessionario dichiara di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 34 del Capitolato Speciale e presta il proprio consenso al trattamento.

Art. 16 Responsabile esterno del trattamento dei dati

Con separato accordo la Concedente nomina la Concessionaria Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Art. 17 Direttore dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Sara Mondino, Direttore di Direzione Medica 2 Vicenza ad indirizzo organizzativo gestionale dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", tel. 0444-75 7734, e-mail: sara.mondino@aulss8.veneto.it, nominata con Delibera n. 1053 del 14/09/2023.

Art. 18 Spese contrattuali, imposte e tasse

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986.

Tutte le spese inerenti l'eventuale registrazione del Contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il Contratto, sono a carico della Concessionaria, ad esclusione dell'Imposta sul valore aggiunto, che rimane a carico della Concedente.

Art. 19 Clausola compromissoria

Il presente Contratto non prevede la clausola compromissoria.

Art. 20 Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, la Concessionaria non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'escussione della cauzione definitiva posta a garanzia della corretta esecuzione del Contratto e fatta salva la possibilità per la Concedente di agire per il risarcimento del maggior danno.

ALLEGATI:

- 1) DUVRI
- 2) Progetto di assorbimento

Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Il Direttore f.f.

UOC Provveditorato, Economato e
Gestione della Logistica

Dott. Sandro Possamai

Sirio S.p.a.

Il Procuratore e Direttore Generale

Sig. Enrico Feliciani

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, si approvano espressamente gli artt. 6, 8, 9, 10 lett. a) e lett. b), 13,14 e 20 del Contratto.

Sirio S.p.a.

Il Procuratore e Direttore Generale

Sig. Enrico Feliciani

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 9107E9FABF8CA118D783612ED65E54B8091A1186B6B0536315D2E751D7044CD9

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: ENRICO FELICIANI

Firma in formato pdf: SANDRO POSSAMAI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0128668/23

Data Protocollo 20/12/2023

Oggetto 128214/2023 - CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE BAR PRESSO LE SEDI DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA GARA N. 8766290- CIG N. -9455849D6F ID SINTEL 161833458-INVIO CONTRATTO

Mittente SIRIO S.P.A. SUA SEDE

UOR Competente UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOR Conoscenza

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://berica-ws.siacloud.com/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO XK7DM-10837

PASSWORD 9AVpq

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

